



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione Organizzativa 2**

Prot. n. 21817 082.11.23

del 2 novembre 2023

**Oggetto:** Richiesta parere in materia di efficacia dell'art. 40, comma 7, lett. c) della L.R. 27/1986, alla luce dell'art. 17, comma 7 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii in merito alle competenze a livello regionale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dalle aree e dai nuclei di sviluppo industriale.

Al Dipartimento regionale Ambiente  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)  
Rif. nota 74076 del 09/10/2023

e p.c.

Segreteria Generale  
[segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it)

Al Dipartimento regionale Acqua  
e rifiuti  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Con la nota in epigrafe, codesto Dipartimento, richiede un parere circa l'attribuzione della competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dalle aree e dai nuclei di sviluppo industriale di cui alla normativa in oggetto. In particolare relativamente all'efficacia dell'art. 40 della Legge regionale 15 maggio 1986, n.27 *“Controlli e autorizzazioni allo scarico: autorità competenti”* – ed, in dettaglio, del comma 7, lett.c, della citata norma, in ordine *“agli scarichi provenienti dalle aree e dai nuclei industriali, istituiti ai sensi del DPR 218/78 nonché quelli provenienti dai consorzi misti costituiti fra i comuni ed imprese.”*

Viene segnalato, come rilevante, e significativo, il parere espresso dalla Direzione generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) secondo il quale, *“nulla osta al trasferimento degli impianti in capo ai gestori del Sistema Idrico Integrato, in quanto il trasferimento, ai sensi dell'art.172 del D.lgs 152/2006 avviene ope legis ...e con atto a carattere regolamentare ...”*.

L'art. 172 del predetto Decreto legislativo 3 aprile 2002, n.152 *“Gestione esistenti”* in particolare così prevede:

1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione Organizzativa 2**

procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege* alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione Organizzativa 2*

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
- b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.

6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.

La successiva Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 – "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature", al comma 7 e seguenti dell'art. 40 "controlli e autorizzazioni allo scarico", così dispone:

*"L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è responsabile del controllo ed autorizza:*

- a) gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature dei comuni;*



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione Organizzativa 2**

- b) *gli scarichi alla cui formazione concorrano reflui di più comuni;*
- c) *gli scarichi provenienti dalle aree e dai nuclei di sviluppo industriale, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218 e della legge regionale 27 febbraio 1965 n. 4 nonché quelli provenienti dai consorzi misti costituiti fra comuni ed imprese;*
- d) *gli scarichi nelle unità geologiche profonde e gli scarichi delle acque termali.*

*Le autorizzazioni previste alla lett. d del precedente comma sono rilasciate previo parere del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente, da esprimersi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.*

*Le richieste di autorizzazione allo scarico presentate a/l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e le richieste di parere da indirizzare alle Capitanerie di porto e alle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento devono essere presentate con le modalità previste dall'art. 28 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21 ".*

Le competenze in materia di autorizzazione allo scarico per gli impianti afferenti al Servizio idrico integrato, di cui all'art. 40, comma 7, lett. a) e b) della L.r. n. 27/1986, sono state trasferite al Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti con Decreto del Presidente della regione n. 12 del 05 dicembre 2009 e con successivo D.P.Reg. del 18 gennaio 2013 n. 6, con il quale è stato emanato il "*Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni*" che attribuisce al Servizio 1 del suddetto dipartimento il "*Rilascio autorizzazioni allo scarico ed al riutilizzo del refluo depurato per impianti collegati al Servizio idrico integrato*", rimanendo in carico al Dipartimento regionale Acqua e rifiuti le competenze per l'autorizzazione allo scarico individuate alle lett.c) e d) del predetto art. 40 (scarichi provenienti dalle aree e dai nuclei di sviluppo industriale, gli scarichi nelle unità geologiche profonde e gli scarichi delle acque termali).

Con l'entrata in vigore dell'art. 172, comma 6, del D.Lgs n.152/2006, è stato stabilito che: "*Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale (...) sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...).*". Tale disposizione appare in linea con la *ratio* generale di



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione Organizzativa 2**

superamento delle frammentazioni esistenti in materia di gestione del servizio idrico attraverso l'attribuzione ad un gestore dell'esercizio delle funzioni del Servizio idrico integrato.

L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), secondo le previsioni dell'articolo 172, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ha predisposto un "*Piano di Ricognizione dei sistemi idrici, fognari e depurativi degli agglomerati industriali I.R.S.A.P.*" individuando le infrastrutture oggetto di trasferimento che "*potranno essere concesse in uso ai sensi del citato comma 6 dell'art. 172*", all'interno di un elenco di agglomerati industriali.

Sulla base del predetto piano, il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con nota prot. 51559 del 11 dicembre 2017, ha richiesto alla competente Direzione Generale del MATTMM. un parere in ordine alla possibilità di procedere al trasferimento degli impianti in questione anche in assenza del piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, menzionato all'art. 172, comma 6.

La Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero, con nota prot. n. 2831 del 08 febbraio 2018, ha chiarito che l'assenza del provvedimento non osta al trasferimento degli impianti in capo ai gestori del Servizio idrico integrato.

Il competente Ufficio Ministeriale ha chiarito che "*L'articolo 172 del decreto legislativo 152/2006 prevede ope legis il trasferimento degli impianti per la gestione del SII*". Tale trasferimento avviene di diritto, "*senza che a tal fine sia necessario il D.P.C.M per l'adozione del piano indicato al comma 6 delle disposizioni in parola, trattandosi di mero atto amministrativo, a carattere regolamentare, che individua soltanto le modalità di esecuzione del trasferimento de quo*". A riguardo, il Ministero stesso ha richiamato quanto espresso in caso analogo dalla Corte Costituzionale con la Sentenza numero n.35 del 20/08/2014, laddove si afferma che seppure il D.P.C.M. in questione non sia ancora stato emanato, sussiste tuttora l'obbligo al trasferimento, posto che esso è previsto da una disposizione normativa specifica, mentre la norma regolamentare mancante dovrebbe stabilire semplicemente le modalità del trasferimento stesso.

La Giunta Regionale di Governo con Deliberazione n. 153 del 04 aprile 2018 successivamente:

- a) ha approvato il Piano di Ricognizione dei sistemi idrici, fognari e depurativi degli agglomerati industriali IRSAP, includente tutte le infrastrutture oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 172, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione Organizzativa 2**

- b) ha autorizzato il trasferimento in concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione di cui al superiore Piano di ricognizione, dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale ai gestori del Servizio idrico integrato interessati per territorio;
- c) ha dato mandato al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali.

Tanto premesso, il Dipartimento richiedente ritiene di potere individuare il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quale ramo di Amministrazione competente al rilascio delle autorizzazione allo scarico per gli impianti del servizio idrico integrato di cui fanno parte, *ope legis*, anche quelli di proprietà dei Consorzi A.S.I. (oggi in liquidazione) che trattano i reflui provenienti dalle aree e dai nuclei di sviluppo industriale.

Tutto ciò ritenendo che l'art. 40, comma 7 lettera c), della legge L.r. 27/1986, anteriore nel tempo alla legge di rango superiore, ovvero all'art. 172, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sia una norma non più efficace.

In realtà non sembra che la questione possa essere risolta ricorrendo ad una semplice analisi delle norme che nel tempo si sono succedute e ciò per la evidente diversità tra l'organizzazione degli Uffici dell'amministrazione dello Stato e quelli invece della Regione siciliana.

L'organizzazione degli uffici statali infatti non si sovrappone perfettamente a quelli regionali lasciando spazio a dubbi interpretativi su chi sia realmente competente e a fare cosa (tralasciando il fatto che relativamente all'*ordinamento degli uffici e degli enti regionali* la Regione siciliana ha, per Statuto, una competenza esclusiva).

Le stesse norme regionali che hanno, poi, previsto le attribuzioni di competenze ai singoli Dipartimenti regionali non risolvono di certo la questione. Ci si riferisce in particolare al citato Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12 e al successivo Decreto del Presidente della Regione n.12 del 14 giugno 2016, n.12 recanti, entrambi norme di attribuzioni di competenze ai Dipartimenti regionali. I quali non attribuendo la competenza specifica alla determinata materia non appaiono risolutivi della problematica.

Il primo di tali provvedimenti prevede, comunque, espressamente un procedimento per la risoluzione di un conflitto di competenza tra i Dipartimenti regionali. In particolare lo stesso D.P.Reg 12/2009, al comma 4, dell'articolo 4, dispone che "*Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi tra i diversi rami dell'Amministrazione regionale sugli stessi si pronunzia la Giunta regionale...*" Unico percorso che appare oggi

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana  
Posizione Organizzativa 2*

percorribile, sempre che la questione non possa ovviamente essere risolta attraverso un accordo istituzionale tra i Dipartimenti interessati.

Nelle considerazioni sopra esposte l'avviso dello scrivente ufficio.

\*\*\*

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.

Il Funzionario  
F.to Pontillo

Il Dirigente  
F.to Guida

L'Avvocato Generale  
F.to Bologna